REGIONE DEL VENETO
ULSS7 PEDEMONTANA
Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 283 DEL 13/11/2026

DETERMINAZIONE

del Direttore dell'UOC AFFARI GENERALI

Il Direttore dell'UOC AFFARI GENERALI, delegato dal Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana con delibera n. 942 del 22/05/2026, ha adottato in data odierna la presente determinazione.

OGGETTO**:** STIPULA DELLLA CONVENZIONE CON "OXFORD CIVEZZANO SOCIETA' COOPERATIVA", ENTE GESTORE DELL'ISTITUTO PARITARIO "IVO DE CARNERI" DI CIVEZZANO (TRENTO) PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' FSL PRESSO LE STRUTTURE DI A.ULSS7 "PEDEMONTANA"

F.to IL DIRETTORE
Galizian Cristiano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda

IL DIRETTORE DELL'UOC AFFARI GENERALI

Premesso che:

- in data 06/11/2026, con nota prot. n. 102736, è pervenuta a questa Azienda da parte di "Oxford Civezzano Società Cooperativa", ente gestore dell'Istituto Paritario "Ivo De Carneri" di Civezzano (Trento) una richiesta per stipulare la convenzione per le attività di Formazione Scuola Lavoro - FSL presso le strutture di A.ULSS7 "Pedemontana";
- l'istituto indicava il nominativo di una propria studentessa interessata a frequentare le strutture di questa Azienda;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Direttore della UOC Direzione delle Professioni Sanitarie, dott.ssa Manola Milan, agli atti;

Considerato che il tirocinio è un valido strumento di formazione per gli studenti nonché una risorsa per l'Azienda;

Preso atto che la convenzione avrà durata di anni uno dalla data di sottoscrizione;

Visto il "Regolamento per la frequenza a fini formativi presso l'Azienda ULSS 7 Pedemontana" adottato con deliberazione del Direttore Generale n.1599 del 02/12/2020;

Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema della Convenzione con "Oxford Civezzano Società Cooperativa", ente gestore dell'Istituto Paritario "Ivo De Carneri" di Civezzano (Trento) per lo svolgimento delle attività di Formazione Scuola Lavoro - FSL presso le strutture di A.ULSS 7 "Pedemontana", della durata di anni uno, nel testo allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di autorizzare, pertanto, lo svolgimento dei tirocini FSL secondo le modalità concordate con i rispettivi Responsabili dei Servizi;

3. di dare atto che nessun onere aggiuntivo, di alcun genere, graverà su questa Azienda per l'effettuazione dei già menzionati tirocini e che per gli aspetti funzionali e organizzativi i tirocinanti, con i quali non viene instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato, faranno capo a specifici tutor;

4. di dare atto che l'istituto copre i tirocinanti per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni (polizza INAIL);

5. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

6. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e al Direttore Generale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.

REGIONE DEL VENETO
ULSS7 PEDEMONTANA

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE

TRA

la OXFORD CIVEZZANO SOCIETA' COOPERATIVA, ente gestore dell'Istituto "Ivo de Carneri" con sede in Civezzano (TN), via Murialdo n. 30, partita IVA 01572180220, d'ora in poi denominata "istituzione scolastica", rappresentata dal suo Legale Rappresentante prof. Giovanni Scalfi nato a Trento il 02/08/1968, codice fiscale SCLGNN68M02L378R;

E

AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA con sede legale in Bassano del Grappa (VI), via dei Lotti, 40 (CAP 36061), codice fiscale/Partita IVA 00913430245 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" rappresentato dal Dott. Cristiano Galizian, nato a La Spezia il 05/10/1971 codice fiscale GLZCST71R05E463R, Direttore U.O.C. Affari Generali, giusta delega del Direttore Generale

PREMESSO CHE

- l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei percorsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- le istituzioni scolastiche e formative, in quanto soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, devono attuare un percorso obbligatorio di alternanza scuola-lavoro con riferimento all'ordinamento dei diversi percorsi del secondo ciclo, che prevede la realizzazione di tirocini curriculari in impresa a beneficio degli studenti che frequentano i percorsi del secondo ciclo;

- l'alternanza scuola-lavoro è componente strutturale del curricolo scolastico/formativo, al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, assume un valore formativo equivalente alle attività e insegnamenti svolti a scuola e che l'acquisizione, lo sviluppo e l'applicazione di competenze specifiche previste dai profili educativi, culturali e professionali dei diversi percorsi del secondo ciclo avviene anche attraverso la metodologia dell'alternanza;
- per le istituzioni scolastiche i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel Progetto d'Istituto dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione, mentre per le istituzioni formative il tirocinio curriculare e le modalità di realizzazione dell'alternanza sono definite nei Piani di studio provinciali e nei piani di studio delle istituzioni formative;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1.

AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA qui di seguito indicato anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture gli studenti in tirocinio curriculare, volto al perseguimento

esclusivo degli obiettivi formativi indicati nel progetto formativo individuale, su proposta dell'Istituto De Carneri di seguito indicato come "istituzione scolastica/formativa".
Per ciascun allievo beneficiario del tirocinio curriculare inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, sottoscritto dalla Scuola, dal soggetto ospitante, dallo studente e dai genitori o chi ne fa le veci, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi che contiene i seguenti dati:

- il nominativo del tirocinante
- i nominativi del tutor interno e del tutor formativo responsabile della formazione in azienda del Soggetto ospitante
- gli obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il Soggetto ospitante
- le strutture del Soggetto ospitante presso cui si svolge il tirocinio
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile

Nel caso di tirocini che coinvolgano un'intera classe, o un gruppo di studenti, potrà essere predisposto un unico documento relativo allo specifico progetto, contenente i nominativi di tutti gli studenti, i dati obbligatori previsti dal progetto formativo e le firme della Scuola e del soggetto ospitante.
La Scuola informerà gli studenti e le rispettive famiglie in merito ai contenuti del progetto formativo di tirocinio, acquisendo le relative firme.

Art. 2.

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, lo studente in tirocinio curriculare è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica/formativa e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica/formativa.
5. L'accoglimento dello/degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in contesto lavorativo non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche

Art. 3.

1. Il dirigente scolastico individua per l'attività di tirocinio curriculare un tutor interno, che coordina l'attività supportando gli studenti nella piena comprensione dell'importanza della stessa. Il tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- elabora insieme al tutor esterno il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale)
- assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento
- monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse - valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente

- promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza da parte dello studente coinvolto

2. La struttura ospitante individua un tutor formativo esterno, che assicura un raccordo tra la struttura ospitante e l'istituzione scolastica e rappresenta la figura di riferimento dello studente all'interno dell'impresa o dell'ente. Il tutor esterno è incaricato delle seguenti funzioni:

- collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza
- favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso
- garantisce l'informazione/formazione dello studente sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne - coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza

3. Durante lo svolgimento del tirocinio ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del tirocinio curriculare lo studente/i, beneficiario/i del tirocinio curriculare, è tenuto/sono tenuti a:
   - svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
   - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
   - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
   - seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
   - rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica/formativa assicura lo studente/i beneficiario/i del tirocinio curriculare contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante se previste nel progetto formativo individuale.
   In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi – sulla base degli estremi identificativi delle polizze sottoscritte dall'istituzione scolastica/formativa così come riportati nel documento inerente il percorso formativo personalizzato - e, contestualmente all'istituzione scolastica o formativa.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 l'istituzione scolastica/formativa si fa carico dei seguenti obblighi:

   - tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di tirocinio curriculare;

- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008. Nello specifico segnala al soggetto ospitante le attività formative già svolte dagli studenti che partecipano alle attività di alternanza e allega i relativi attestati, riportanti i dettagli dei contenuti trattati, al fine di poter individuare le modalità e i tempi della formazione integrativa da erogare da parte della struttura ospitante, secondo lo specifico profilo di rischio;

- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

Art. 6

1. In relazione alle funzioni e alle attività d'impresa, professionali o comunque istituzionali esercitate, i soggetti ospitanti confermano di essere in possesso di:
   - capacità strutturali, ovvero spazi adeguati per consentire l'esercizio delle attività previste nel tirocinio curriculare, e, in caso di studenti con disabilità, il superamento o l'abbattimento delle eventuali barriere architettoniche;
   - capacità tecnologiche, ossia la disponibilità di attrezzature idonee per l'esercizio delle attività previste nel progetto formativo, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, tali da garantire, per ogni studente, un'esperienza adeguata e diretta del processo di lavoro in condizioni di sicurezza;
   - capacità organizzative, consistenti in adeguate competenze professionali per la realizzazione delle attività; a tal fine deve essere garantita la presenza di un tutor incaricato dalla struttura ospitante, anche esterno alla stessa, a supporto delle attività previste nel tirocinio curriculare, dotato di competenze professionali e di affiancamento formativo, con oneri a carico del soggetto ospitante.

2. Il soggetto ospitante si impegna a:
   - garantire allo studente/i beneficiario/i del percorso di tirocinio curriculare, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito del tirocinio curriculare, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
   - rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
   - consentire al tutor dell'istituzione scolastica/formativa di contattare lo studente/i beneficiario/i del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
   - informare l'istituzione scolastica/formativa di qualsiasi incidente accada allo studente/i beneficiario/i;
   - individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).
   - garantire allo studente/agli studenti coinvolti nel percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie in termini di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro relativi al contesto specifico e formazione e assistenza integrative rispetto alla formazione già erogata dal soggetto promotore
   - fornire al soggetto promotore, in allegato alla presente convenzione, la "Integrazione al Documento di Valutazione dei Rischi" con un'apposita sezione dove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i DPI da adottare per gli studenti in alternanza scuola-lavoro (Art. 17 Legge 3 luglio 2023 del Decreto-legge 4.5.2023 n. 48, n. 85 di conversione). A tal proposito, secondo quanto previsto dal decreto legge n. 159 del 31 ottobre 2025 le istituzioni scolastiche e le

imprese ospitanti non possono prevedere che durante i tirocini curriculari gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, così come individuate nel documento di valutazione dei rischi dell'impresa ospitante.

Art. 7

- La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e avrà una durata di 1 (uno) anno.
- È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e all'istituzione scolastica/formativa di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Civezzano, …… ……..

OXFORD CIVEZZANO SOCIETA' COOPERATIVA Il Legale rappresentante Prof. Giovanni Scalfi ……	Per AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA Dott. Cristiano Galizian- Direttore U.O.C. Affari Generali su delega del Direttore Generale ……